

ISTRUZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONDONO EDILIZIO L.R. 53/2004

COME FARE

Il richiedente deve compilare la domanda in bollo da 11,00 Euro utilizzando l'apposito modello predisposto dal Comune di Lari e presentarla, con i seguenti allegati necessari per l'ammissibilità della domanda, in busta chiusa con ben evidenziato sul retro "Condono Edilizio 2004" e il nominativo del richiedente :

- Attestazione del versamento dell'oblazione statale;
- Attestazione del versamento dell'integrazione dell'oblazione (pari al 10% dell'oblazione statale);
- Dichiarazione ai sensi dell'art. 47, D.P.R. 445/2000 nella quale risulti la descrizione delle opere per le quali si chiede il titolo abilitativo edilizio in sanatoria, lo stato dei lavori relativo e la data di ultimazione delle opere come definito dall'art. 31 della legge 47/85;
- Documentazione fotografica con la data dello scatto, che illustri in maniera completa l'oggetto della richiesta e con indicazione dei punti di ripresa;
- Attestazione del versamento del contributo concessorio;
- Attestazione del versamento dei diritti di segreteria;

SI FA PRESENTE CHE IL MODELLO DI DOMANDA E' STATO PREDISPOSTO IN MODO DA CONTENERE AL SUO INTERNO LE INFORMAZIONI NECESSARIE PER LA COMPILAZIONE.

La domanda:

- deve essere presentata in relazione ad ogni singola unità immobiliare, così come accatastata ovvero suscettibile di accatastamento indipendentemente dal numero degli abusi commessi in relazione alla stessa;
- deve essere presentata secondo la data di realizzazione dell'illecito: se su una stessa unità immobiliare sono stati commessi abusi edilizi in tempi diversi (ad esempio: uno nel 1998 e uno nel 2002), occorre presentare domande distinte;
- in caso di fabbricati rurali, deve essere presentata per ogni singolo fabbricato in relazione al quale è stato commesso l'abuso edilizio.

Stato dei lavori

Per lavori ultimati alla data del 31/03/2003, si intende:

- per le opere interne agli edifici esistenti e per le opere non destinate alla residenza: quando l'immobile è funzionalmente utilizzabile, cioè quando è possibile esercitarvi l'attività cui è preposto;
- per le nuove costruzioni e gli ampliamenti a destinazione residenziale: l'ultimazione al rustico (strutture, murature esterne e coperture).

Classificazione dell'abuso

Occorre effettuare la classificazione delle opere e/o degli interventi edilizi abusivi secondo:

- il D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. (Testo Unico dell'Edilizia) ai fini della individuazione della/e tipologia/e di abuso così come previste dalla 1 alla 6 nell'allegato 1 del D.L. 269/2003 convertito con L. 326/2003 e s.m.i...;
- la L.R. n. 52/99 e s.m.i. ai fini della sanatoria edilizia straordinaria.

Presentazione della domanda

La domanda deve pervenire **ENTRO E NON OLTRE IL TERMINE PERENTORIO del 10 DICEMBRE 2004**, con una delle seguenti modalità:

- tramite consegna a mano direttamente all'UFFICIO PROTOCOLLO del Comunale aperto dal LUNEDÌ al SABATO, ore 9.00 -13.00 ed il LUNEDÌ' e GIOVEDÌ' ore 15.30-17.30;
- tramite invio a mezzo raccomandata A.R. indirizzata al "Comune di Lari – Servizio Tecnico – U.O. Assetto del Territorio - Edilizia Privata - Piazza Vittorio Emanuele II, n. 2 56035 LARI (PI)".

Ai fini del termine di scadenza, farà fede la data del timbro postale

L'U.O. Assetto del Territorio - Edilizia Privata riceve il pubblico per informazioni nei giorni di LUNEDÌ' ore 10,00 – 12, 00 e 15,30 – 17,30 e GIOVEDÌ' ore 15.30-17.30.

La modulistica da utilizzare è disponibile sul sito del Comune ed anche in formato cartaceo presso l'Ufficio Protocollo e l'U.O. Edilizia Privata.

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

Oltre agli allegati necessari per l'ammissibilità della domanda, per il rilascio del titolo abilitativo edilizio in

sanatoria dovranno essere presentati:

- Elaborati tecnico-grafici, quotati, timbrati e firmati dal richiedente e dal tecnico rilevatore abilitato, che rappresentino l'unità immobiliare oggetto di interventi abusivi in pianta, prospetti e sezioni, nei tre stati, precedente, attuale e sovrapposto in scala non inferiore a 1:100 (2 copie); gli elaborati devono contenere il computo analitico delle superfici e dei volumi dell'abuso ai fini del calcolo dell'oblazione e del contributo concessorio;
- Estratto di P.R.G. vigente con l'individuazione dell'edificio interessato dalle opere abusive (2 copie);
- Relazione tecnica, sottoscritta da tecnico abilitato, descrittiva delle opere abusive (2 copie);
- Prospetti per autocalcolo del contributo concessorio dovuto.
- Dichiarazione, resa dal richiedente ai sensi dell'art. 46, D.P.R. 445/2000, che attesti di non avere carichi pendenti per i delitti di cui agli artt. 416bis, 648bis e 648ter del Codice Penale;
- Denuncia presso l'Agenzia del Territorio, dell'immobile oggetto di illecito edilizio e della documentazione relativa all'attribuzione della rendita catastale;
- Denuncia ai fini ICI di cui al D. Lgs. 504/1992;
- Denuncia ai fini tassa per la raccolta rifiuti solidi urbani (TARSU);
- Ulteriori copie degli elaborati tecnico-grafici in caso della presenza di vincoli relativi;

Inoltre, ove previsto (L. 47/85 e ss.mm.ii. e L. 326/03 e ss.mm.ii):

- Denuncia per l'occupazione di suolo pubblico (TOSAP);
- Per opere superiori a metri cubi 450, perizia giurata sulle dimensioni e sullo stato delle opere ed una certificazione redatta da un tecnico abilitato all'esercizio della professione attestante l'idoneità statica delle opere eseguite. Se l'opera è stata precedentemente collaudata, la certificazione non è necessaria. Nei casi in cui l'opera medesima faccia parte di edifici di maggiori dimensioni, la certificazione deve riguardare l'intero edificio;
- Certificato di idoneità statica e sismica ai sensi della L. 64/74, con deposito all'Ufficio Regionale per la tutela del territorio (ex Genio Civile), per gli abusi eseguiti dopo il 30/06/1982, (sia per la realizzazione di nuovi volumi, sia per interventi che abbiano interessato le strutture portanti);
- Certificato di idoneità statica con deposito all'Ufficio Regionale per la tutela del territorio (ex Genio Civile), (per opere che abbiano interessato immobili con volumetria maggiore o uguale a 450 mc. con strutture portanti in metallo o cemento armato realizzate prima del 30/06/1982);
- Progetto di adeguamento statico e sismico depositato all'Ufficio Regionale per la tutela del territorio (da realizzarsi, dopo la presentazione al Comune, con le modalità di cui all'art. 35, comma 8, L. 47/85);
- Disponibilità di concessione onerosa di aree di proprietà dello Stato o degli enti pubblici territoriali (con le modalità e condizioni di cui all'art. 32 della L. 47/85 e della L. 326/03).

COSTO PER IL RICHIEDENTE

Oblazione

L'oblazione calcolata secondo le modalità indicate nel modello di domanda, può essere versata (Circolare Dipartimento delle Politiche Fiscali n. 1 del 16.1.2004):

- mediante bollettino di conto corrente postale a tre sezioni (mod. CH8-ter) indicando il numero di c/c postale N. 255000 intestato a Poste Italiane S.p.A., l'importo, gli estremi identificativi e l'indirizzo del richiedente, nonché nello spazio riservato alla causale, il comune ove è ubicato l'immobile, il codice fiscale del richiedente.

- mediante modello F24 presso le banche, gli uffici postali ed i concessionari del servizio riscossione. A tal fine deve essere utilizzato il codice tributo 3910 denominato "Oblazione per la definizione degli illeciti edilizi - art. 32, comma 32 D.L. 30/09/2003 n. 269".

Il D.L. 269/03 (Allegato 1) prevede la possibilità di rateizzare l'importo dell'oblazione statale come segue:

- alla domanda deve essere allegata l'attestazione del versamento del 30% dell'oblazione statale.

Nel caso di oblazione di importo fisso (Tipologie 4, 5 e 6) o comunque inferiore a tali importi, l'oblazione va versata per intero. Il versamento deve comunque essere effettuato nella misura minima di 1.700,00 Euro, qualora l'importo complessivo sia superiore a tale cifra, ovvero per intero qualora l'importo dell'oblazione sia inferiore a tale cifra;

- l'importo restante dell'oblazione deve essere versato per importi uguali, entro:

* seconda rata 20 dicembre 2004

* terza rata 30 dicembre 2004

L'importo pari al 10% dell'oblazione totale calcolata, ai sensi dell'art. 3 c. 1 della L.R. 53/2004, va invece versato per intero tramite versamento sul conto corrente postale n. 13208566, contestualmente al contributo concessorio, al momento della presentazione della domanda.

Contributo Concessorio

Il contributo commisurato all'incidenza del costo di costruzione e a quello commisurato agli oneri di urbanizzazione, se dovuti in base al Titolo IV, L.R. 52/99 e s.m.i., per gli interventi di sanatoria edilizia, sono incrementati del 100% rispetto agli importi contenuti nelle vigenti tabelle parametriche comunali (art. 4, L.R. 53/04). Gli oneri dovuti sono inoltre incrementati, ai sensi dell'art. 32 c. 40 del D.L. 269/2003 e della Deliberazione di G.M. n. 199 del 25/11/2004, del 10% rispetto agli importi contenuti nelle vigenti tabelle parametriche comunali degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria.

Il calcolo del contributo concessorio è effettuato secondo le tariffe e i modelli allegati alla domanda.

Gli importi ottenuti applicando i valori tabellari devono essere raddoppiati ed incrementati del 10%, come sopra specificato, e versati integralmente al momento della presentazione della domanda in unica soluzione tramite bollettino di c/c postale n. 13208566 indicando la causale "Condono 2004 contributo concessorio" intestato a "Comune di Lari – Servizio di Tesoreria".

Diritti di segreteria

All'istruttoria della domanda di sanatoria si applicano gli stessi diritti e oneri previsti per il rilascio dei titoli abilitativi edilizi come disciplinati dal Comune per le medesime fattispecie di opere edilizie (art. 32, comma 40, D.L. 269/03 convertito con L. 326/03), incrementati del 10%, ai sensi dell'art. 32 c. 40 del D.L. 269/2003 e della Deliberazione di G.M. n. 199 del 25/11/2004.

Il versamento è effettuato integralmente al momento della presentazione della domanda in unica soluzione tramite bollettino di c/c postale n. 13208566 indicando la causale "Condono 2004" intestato a "Comune di Lari – Servizio di Tesoreria".

TEMPO NECESSARIO

Il provvedimento finale è adottato dall'autorità comunale competente entro il termine di due anni dalla data di presentazione della domanda (art. 5, comma 5, L.R. 53/04).

In conformità alle disposizioni di legge (art. 5, comma 3, L.R. 53/04), l'esame delle domande risultate formalmente complete si svolge secondo l'ordine di presentazione.

NORME DI RIFERIMENTO

- Capi IV e V della Legge 28.02.1985, n°47 e s.m.i.;
- Art. 39 Legge 23.12.1994, n°724 e s.m.i.;
- D.L. 30.09.2003 n° 269 convertito con modifiche in L. 24.11.2003 n° 326 e successive modifiche e integrazioni;
- Circolare Dipartimento delle Politiche Fiscali del 16.01.2004 n°1;
- Legge Regionale n° 53 del 20.10.2004 pubblicata sul B.U.R.T. n. 40 del 27.10.2004;
- Legge Regionale n° 52 del 14.10.1999 modificata dalla L.R. 43 del 05.08.2003;
- Delibera G.R.T. n. 1158 del 15.11.2004 di approvazione della circolare esplicativa L.R. 53/2004;
- P.R.G. vigente ed N.T.A. allegate.